



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 8

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO. COSTITUZIONE E APPROVAZIONE CONVENZIONE.

L'anno **2023 duemilaventitre**, addì **10 dieci** del mese di **marzo**, alle ore **15:30** con continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala "Michele Melazzini", si è riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di seconda convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor **DAVIDE MENEGOLA**, presidente della Provincia.

Assiste il segretario generale dottor **CESARE PEDRANZINI**.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MENEGOLA DAVIDE	Presidente	Presente
ANGELINI FRANCO	Consigliere	Presente
BERTARELLI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA	Consigliere	Presente
IACOMELLA OMAR	Consigliere	Presente
PAPINI MAURIZIO	Consigliere	Presente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Assente
SONGINI ROBERTA	Consigliere	Assente
STOPPANI MARIA LISA	Consigliere	Presente
TARABINI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
VANINETTI ALAN	Consigliere	Presente

Presenti n. 9		Assenti n. 2
---------------	--	--------------

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Illustra la presente deliberazione, su invito del presidente, il consigliere Vaninetti;

PREMESSO:

che ai sensi dell'art. 1, comma 88 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in tema di riordino degli enti area vasta, la Provincia può, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante;

- che ai sensi dell'art. 37, comma 1 e c. 4 lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 i comuni non capoluogo di provincia procedono agli acquisti di forniture, servizi di importo superiore a € 40.000,00 e di lavori di importo superiore € 150.000,00, ricorrendo tra gli altri alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; disposizione sospesa fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1 c.1, lett. a) della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 8 c. 7, della legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, c. 1, lett. a) sub 1.2. della legge n. 108 del 2021;
- che l'art. 52 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 ha disposto che per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di cui all'art. 1 del d.l. 6 maggio 2021, n. 59 i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall'anzidetto art. 37 c. 4 attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;
- che l'art. 30 del T.U.E.L. , approvato con d. lvo 18 agosto 2000 n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che la Provincia di Sondrio ha, quindi, ravvisato, l'opportunità di costituire la stazione unica appaltante al fine di procedere all'acquisizione di lavori, forniture e servizi per gli enti locali che facciano richiesta di adesione;
- che con deliberazione del presidente della provincia n. 78 del 13 luglio 2022 è stato istituito il servizio "Stazione unica appaltante e contratti" preposto, tra l'altro, all'acquisizione di lavori, forniture e servizi nei riguardi degli enti aderenti alla stazione stessa;

DATO ATTO:

- che al fine di attuare quanto indicato in premessa si è provveduto a predisporre uno schema di convenzione da sottoporre a ciascun ente che intenderà aderire al servizio nel quale vengono disciplinati gli aspetti operativi del nuovo servizio proposto;
- che lo schema di convenzione è allegato al presente provvedimento e costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che gli enti locali interessati possono aderire alla convenzione di che trattasi al fine di procedere agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

PRECISATO che l'ente locale aderente contribuirà alle spese di gestione dell'attività della stazione unica appaltante indicate nella convenzione provvedendo ad individuare preventivamente la quota fissa nel proprio bilancio e la quota variabile nei quadri economici di progetto di ogni singola gara;

ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- | | |
|--------------|------|
| • presenti | n. 9 |
| • astenuti | n. = |
| • votanti | n. 9 |
| • favorevoli | n. 9 |
| • contrari | n. = |

DELIBERA

1. di costituire, per quanto meglio espresso in narrativa e in ottemperanza a quanto disposto dell'art. 1, comma 88 della legge 7 aprile 2014 n. 56, la stazione unica appaltante della Provincia di Sondrio per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori degli enti locali non capoluogo di provincia che sottoscrivendo la convenzione intendano aderire;
2. di approvare lo schema di convenzione della stazione unica appaltante della Provincia di Sondrio allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da sottoporre a ciascun ente che aderirà al servizio, con cui vengono disciplinati gli aspetti operativi del servizio;
3. di individuare il servizio "Stazione unica appaltante e contratti" quale servizio a cui farà capo la stazione unica appaltante della Provincia di Sondrio;

4. di stabilire che gli elementi di natura organizzativa riportati nello schema di convenzione allegato costituiscono criteri generali rispetto ai quali il presidente per quanto di propria competenza in base all'art. 1 c. 55 della l. 56/2014 e il dirigente del servizio "Stazione unica appaltante e contratti" adotteranno i necessari atti di organizzazione per l'attivazione e il funzionamento della stazione unica appaltante della Provincia di Sondrio;

Successivamente,

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- presenti n. 9
- astenuti n. =
- votanti n. 9
- favorevoli n. 9
- contrari n. =

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., per consentire gli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

IL Segretario Generale
PEDRANZINI CESARE
F.to digitalmente